Giurisdizione & Trasporti

di Fabio Dimita

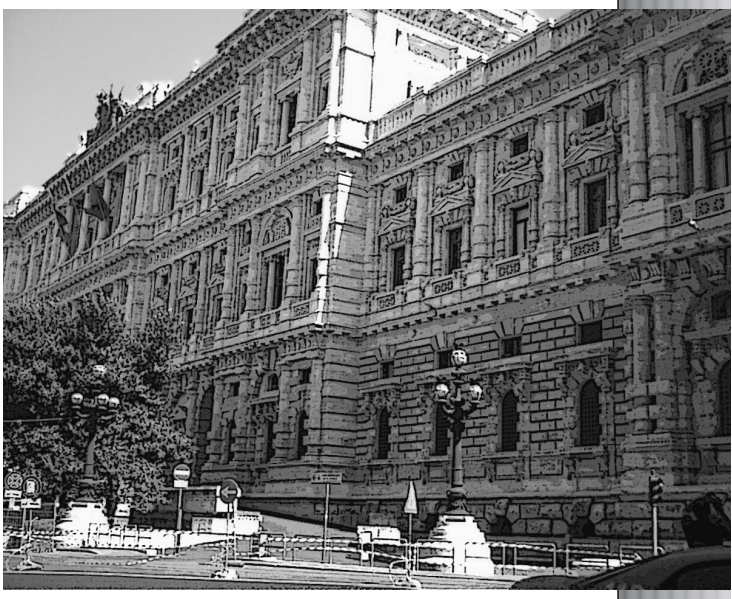

NOVITÀ DAL CODICE DELLA STRADA

Installazione rilevatori di Velocità

Il Ministero dei Trasporti con una recente nota conferma l'illegittimità dell'utilizzo dei rilevatori di velocità in quanto non omologati dal medesimo dicastero.
Il Ministero ricorda che l'art. 45 c. 6 del Nuovo Codice della Strada (DLs n. 285/1992) rinvia al connesso Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (DPR n. 495/1992) la precisazione dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per il controllo e la regolazione del traffico, e per l'accertamento e il rilevamento automatico delle infrazioni.

Ciò premesso, i dispositivi di rilevazione finalizzati unicamente a visualizzare la velocità dei veicoli in transito non sono ricompresi tra quelli elencati dal vigente Regolamento, e dunque non possono essere soggetti ad approvazione.
Tale modalità di esercizio è da considerarsi non conforme alle norme regolamentari, che all'art. 45 c. 9 prevedono sanzioni a carico di chi fabbrica o vende dispositivi non approvati.
Al riguardo il Ministero osserva che, in difetto di norme che ne prevedano l'approvazione, nulla può garantire circa l'accuratezza del rilevamento condotto con i suddetti dispositivi, e, che, nel caso di veicoli accodati in avvicinamento, non è dato di sapere a quale di essi si riferisca il rilevamento visualizzato, talchè segnalazioni di velocità eccedenti i locali limiti potrebbero provocare improvvise frenate da parte dei conducenti, con conseguente potenziale pericolo per la circolazione.
Conclude il Ministero che appare peraltro quanto meno improbabile che i conducenti ignorino la velocità alla quale procedono, avendo a disposizione il tachimetro installato sul proprio veicolo.

Al riguardo preme evidenziare che la rilevazione di violazioni dei limiti di velocità di cui all'art. 142, senza che vengano comminate le relative sanzioni di cui ai cc. 7, 8, 9 e 9-bis, potrebbe configurare l'ipotesi di omissione di atti d'ufficio a carico delle amministrazioni procedenti.
In conclusione, e in conformità alle argomentazioni sopra riportate, l'impiego dei dispositivi citati in oggetto non può essere autorizzato.